**STATUTO**

**Associazione Sportiva Dilettantistica …………….**

In breve **A.S.D ……………..**

*“AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021” (E SUCCESSIVE MODIFICHE)*

**TITOLO I - L’ASSOCIAZIONE**

**Art. 1 - Denominazione**

E’ adeguata, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., la Associazione Sportiva Dilettantistica sotto la denominazione di

**“Associazione Sportiva Dilettantistica …………….”**

in breve “**A.S.D. …………..“**

(di seguito “*Associazione*”) attualmente senza personalità giuridica ma con riserva di chiederla, se opportuno, con delibera di Assemblea Ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “*Associazione Sportiva Dilettantistica*”, anche in acronimo A.S.D..

L’Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

**Art. 2 – Sede, Colori Sociali e Logo**

L’associazione ha sede

nel **Comune di ……………………, Prov. …..** presso ………….. **in VIA …………. N……**

L’Assemblea degli Associati può deliberare e/o ratificare, anche attraverso delega al Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede associativa in altro luogo. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. In caso di trasferimento della sede in altro Comune sarà necessaria una delibera dell’Assemblea Straordinaria.

L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Colori sociali e descrizione Logo della Associazione:

**COLORI SOCIALI:** ……………………….

**IL LOGO E’ RAPPRESENTATO** da …………………...

**Art. 3 – Oggetto**

1. L’Associazione, è un’associazione di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, nonché ai principi dettati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) per le attività degli Organismi Sportivi *(di seguito anche FSN/DSA/EPS o Federazioni Sportive ed Enti)* e delle associazioni a questi aderenti.

2. L’Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È pertanto vietata durante la vita dell’Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni, salvo che questo sia imposto dalla legge.

3. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 36/2021, **esercita in via stabile e principale** **l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021**, pertanto l’Associazione avrà per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche ufficialmente riconosciute e connesse più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A..

Nell’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche dell’Associazione saranno comprese attività di:

* **f*ormazione*** attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo Sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’Associazione, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
* ***didattica***, ossia l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport, di aggiornamento e di perfezionamento per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo Sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;
* ***preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica***.

Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. A tal fine, come specificato al successivo art. 4, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione all’Organismo Sportivo di competenza (FSN/DSA/EPS) riservandosi, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

4. L’Associazione potrà partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione dell’Organismo Sportivo affiliante, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva compresa l’attività paralimpica nel rispetto di quanto previsto dagli accordi tra Organismo Sportivo e Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

5. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, è facoltà dell’Associazione svolgere ***attività secondaria e strumentale***, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

• attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina di interesse e di eventuali altre attività sportive; l’Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.

• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

• la gestione di centri benessere o fisioterapici;

• la vendita di articoli sportivi;

• la promozione di ogni attività volta a valorizzare l’attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

• ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

• promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;

*Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.*

7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

**Art. 4 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione. Affiliazione e Tesseramento**

1. ***Riconoscimento a fini sportivi***

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’Associazione potrà affiliarsi agli Organismi Sportivi affilianti di competenza riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affilianti.

L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell’ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della Federazione, è nominato dal Consiglio direttivo dell’associazione.

L’Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 39/21

1. ***Certificazione***

L’Associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.

**Art. 5 - Durata**

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente solo in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dal presente statuto. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

**TITOLO II - I SOCI**

**Art. 6 - Soci e Domicilio dei Soci**

1. ***Soci***

L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro che, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

1. ***Domicilio dei Soci***

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**Art. 7 – Quote associative**

L’Assemblea dei soci può deliberare una quota di ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.

L’Assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

**Art. 8 – Diritti e Doveri dei Soci**

L’Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

• il diritto a partecipare alle attività associative;

• frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’Associazione;

• esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e in caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall’esercente il podestà genitoriale;

• il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche elettive previste dallo Statuto;

• il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i Regolamenti dell’Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all’Assemblea né esercitare il diritto di voto.

**Art. 9 – Decadenza dei Soci. Recesso, Esclusione e Radiazione**

I soci cessano di appartenere all’Associazione perdendo la qualifica di Socio nei casi di recesso, esclusione/radiazione, per morosità.

1. ***Recesso***

Il socio è libero di recedere dall’Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di membro del Consiglio ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli Associati che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

1. ***Esclusione/Radiazione***

L’esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, pronunciato contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, previa audizione dell’associato interessato.

In particolare, il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

La delibera deve essere comunicata all’associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

1. ***Morosità***

Ciascun Associato è tenuto a versare tassativamente e anticipatamente alla partecipazione all’attività sportiva la quota annuale deliberata dall’Assemblea Ordinaria. L’invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

**TITOLO III - LA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE**

**Art. 10 – Organi Sociali**

L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell’Associazione:

* + 1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Presidente dell’Associazione,
    3. il Consiglio Direttivo;
    4. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico *(qualora si voglia istituire in considerazione delle dimensioni dell’ASD. Non è un organo obbligatorio).*

**Art. 11 - Assemblea generale dei soci: convocazione e funzionamento**

L’Assemblea dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione pertanto ne rappresenta il massimo Organo deliberativo. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

All’Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale.

L’Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

1. venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all’ordine del giorno;
2. sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l’Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L’Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione o lettera raccomandata (per soci privi di casella di posta elettronica) o tramite chat whatsapp e pubblicato sul sito web dell’Associazione (se esistente) almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la responsabilità genitoriale. Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano. L’Assemblea nomina un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due scrutatori.

L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro Verbali Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell’Assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

**Art. 12 – Assemblea Ordinaria**

L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni (4 mesi) dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e del bilancio preventivo, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L’Assemblea Ordinaria:

* elegge a scrutinio segreto e con due distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;
* elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
* approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
* delibera i regolamenti di funzionamento dell’Associazione;
* delibera gli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
* delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

**Art. 13 – Assemblea Straordinaria**

L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’Assemblea Ordinaria:

* per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’Associazione;
* quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Per l’ipotesi di Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 cod. civ..

**Art. 14 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l’organo dirigenziale di amministrazione responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente, quest’ultimo da nominare tra i consiglieri eletti.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati nell’ambito del Consiglio o nominati tra soci esterni al consiglio nel caso di particolari competenze professionali presenti. Queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi Organismo Sportivo ad esso aderente a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

**È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.**

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti (in eccesso nel caso di numero dispari dei componenti il Consiglio).

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

**Art. 15 – La Presidenza e la Rappresentanza Legale**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il **legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione**, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di “Vicepresidente incaricato”.

Sono compiti del Presidente:

• Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;

• Firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;

• Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.

• Sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’Assemblea degli Associati;

• Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale che internazionale;

• Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

**Art. 16 - Vicepresidenza**

Il Vicepresidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

**Art. 17 – Segretario e Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario ed un Tesoriere tra i membri o al di fuori del Consiglio eletto. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

**Art. 18 – L’Organo di Revisione dei Conti**

L’organo di revisione è facoltativo, può essere eletto dall’Assemblea e resta in carica 4 anni.

Composizione: può essere sia monocratico che collegiale.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è composto da tre membri più eventuali due membri supplenti.

I tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, sono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il Presidente e una per gli altri due membri.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’Albo dei Revisori contabili.

*In Alternativa*

Il **Revisore Unico** è eletto dall’Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

L’organo di revisione svolge i seguenti compiti:

• Verifica l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

• Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

• Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

**Art. 19 – Decadenza degli Organi Associativi**

Gli Organi Associativi decadono:

* per dimissioni;
* per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’Assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comportano la decadenza di tutti gli Organi Statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.13 (Ass. Straordinaria).

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

**Art. 20 – Obblighi di Comunicazione**

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate tempestivamente alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale corredata da eventuale certificazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, come nel caso particolare della variazione del Legale Rappresentante.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, **entro il 31 gennaio dell’anno successivo**, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

**Art. 21 – I Tesserati**

I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l’attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dagli Organismi Sportivi (Federazioni ed Enti Sportivi) ai quali l’Associazione è affiliata. Sono rappresentati da:

a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

b) atleti;

c) tecnici, istruttori;

d) giudici e arbitri;

e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l’Associazione è Affiliata.

L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

**Art. 22 – Rappresentante Atleti e Rappresentante Tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Sportivo affiliante per il costante aggiornamento degli atti federali.

**TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO**

**Art. 23 - Patrimonio**

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive o di altri enti, di società, dai premi e dai trofei vinti.

**Art. 24 – Bilancio e Rendiconto economico - finanziario**

L’anno sociale e l'esercizio associativo hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’associazione - da sottoporre al parere dell’Organo di Controllo ove esistente - che deve essere presentato all'Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

L’incarico della gestione amministrativo-contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o al Tesoriere a tale scopo nominato.

**Art. 25 – Utili e Avanzi di Gestione**

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l’incremento del proprio patrimonio.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

**Art. 26 – Libri Sociali**

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

* libro degli Associati;
* libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
* libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

**Art. 27 – Pubblicità e Trasparenza**

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.

**TITOLO V - LAVORATORI E VOLONTARI**

**Art. 28 – Lavoratori e Volontari**

L’Associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari e/o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

***Lavoratori***

1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

***Volontari***

1. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
2. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI**

**Art. 29 – Modifiche Statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei tre quarti degli aventi diritto al voto. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti favorevoli espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 11 (Assemblea Associati) del presente Statuto.

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:

a. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l’Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;

b. da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all’indizione stessa.

Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

**Art. 30 – Trasformazione – Terzo Settore**

L’Assemblea Straordinaria secondo le modalità indicate nel presente statuto, a maggioranza assoluta dei presenti in rappresentanza dei tre quarti degli associati, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

**Art. 31 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione, ai sensi dell’art.21 del cod. civ., è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Federazione Sportiva o Ente affiliante. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.

**Art. 32 – Liquidazione patrimonio**

Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo, anche d'ufficio, dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.

**Art. 33 – Devoluzione patrimonio residuo a fini sportivi**

In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 secondo la delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica (o ad altri enti sportivi) senza scopo di lucro, aventi medesime finalità e iscritta ai registri nazionali di competenza (RASD o RUNTS), avente sede nella medesima provincia della Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 34 – Controversie**

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e/o tesserati e tra i soci e/o tesserati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall’Organismo Sportivo affiliante. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di ……………………….

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di riferimento.

**Art. 35 – Regolamenti interni**

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

**Art. 36 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Organismo Sportivo cui l’Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto composto da **n. 36 articoli** è stato approvato dall’Associazione nella riunione tenutasi in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_